

## REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(4)</sup> prevede la possibilità di concedere un contributo dei Fondi fino ad un massimo dell'85 % del costo totale ammissibile solamente per le regioni ultraperiferiche che appartengono ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione nonché per le isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza.

(2) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato indica che tutte le regioni ultraperiferiche debbono affrontare gli stessi svantaggi ed in particolare la lontananza e l'insularità, che possono nuocere al loro sviluppo.

(3) È pertanto necessario modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/1999, di cui sopra, per consentire che il contributo dei Fondi possa arrivare ad un massimo dell'85 % del costo ammissibile totale per tutte le regioni ultraperiferiche, che appartengano o meno ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, qualora non si

tratti né di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti né di investimenti nelle imprese.

(4) L'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che, nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi non può superare il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1.

(5) Tutte le regioni ultraperiferiche sono ammesse a beneficiare dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, conformemente alla decisione della Commissione del 1° luglio 1999 che stabilisce l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 per il periodo in questione.

(6) È necessario aumentare il tasso massimo d'intervento dei Fondi strutturali nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, viste le difficoltà registrate da queste imprese e nell'intento di contribuire, in misura sostanziale, allo sviluppo delle regioni in questione.

(7) Occorre pertanto modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 affinché, nel caso di investimenti in piccole e medie imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, il contributo dei Fondi possa arrivare sino al 50 % del costo totale ammissibile.

(8) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

<sup>(1)</sup> GU C 96 E, del 27.2.2001, pag. 272.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 138, dell'11.5.2001, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.